

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3389

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata SCOPELLITI

Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale, concernenti la sospensione e la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi di soggetti appartenenti ad associazioni per delinquere

Presentata il 29 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — I minori abbandonati a loro stessi in contesti di completo degrado criminale sono un’emergenza attuale e concreta e quando i minori sfuggono ad agguati mortali non possono sottrarsi a un’esistenza segnata, costruita sulla criminalità che porta inevitabilmente al carcere e alla morte.

I valori e gli insegnamenti trasmessi da *boss* e affiliati della *ndrangheta* ai propri figli si conformano perfettamente alle condotte criminose dell’organizzazione mafiosa. Inoltre un bambino che cresce e forma la propria personalità in un’ambiente di *ndrangheta* non di rado assiste agli arresti del padre, degli zii, dei nonni, a perquisizioni, processi, colloqui in carcere e latitanze di congiunti e lo stato di ansia che vive quando le Forze dell’ordine arrestano il padre o la madre, l’angoscia

dell’assenza finiscono per determinare nella sua psiche una distinzione inquietante, che prevede un’avversione nei confronti di tutto ciò che rappresenta la legge e la giustizia: i magistrati, i carabinieri, la polizia, gli agenti di polizia penitenziaria divengono nemici, « sbirri cattivi », papà, mamma e zii invece sono « buoni ».

Scrivono il dottor Giuseppe Lombardo della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nella proposta di ricorso al tribunale per i minorenni affinché pronunzi la decadenza della potestà genitoriale ai sensi degli articoli 330 e 336 del codice civile, a carico del *boss* della *ndrangheta* De Stefano Giuseppe Carlo e la moglie Fiorenza Nataly Samantha, procura penale n. 432/08 RG « La famiglia di *ndrangheta*, funzionando come palestra di addestramento al crimine elevato a si-

stema di vita, cessa di essere una cellula educativa della società civile, smette di essere un'agenzia educativa ovvero una formazione sociale intermedia tra lo Stato e l'individuo con finalità educative, e non conserva nulla delle caratteristiche che elevano il nucleo embrionale costituito dalla famiglia al rango di cellula primaria di crescita e di evoluzione quale istituto costituzionalmente tutelato.

Essa assume per contro tutte le caratteristiche di un vero e proprio *clan*, di un centro d'imputazione di interessi affaristici ed illegali inconciliabili con quelli dello Stato e delle sue istituzioni, alla stregua di una cellula terroristica con finalità eversive e destabilizzanti dell'ordine democratico.

Una famiglia siffatta – sebbene la sua strutturazione sia ideata ed imposta solo dal genitore latitante, quale uomo di 'ndrangheta, come indispensabile, solida ed impenetrabile base del sodalizio criminoso più ampio su cui innestare, con fini espansionistici ed egemonici, altre articolazioni parentali ed amicali sempre a carattere familiare – in mancanza di segnali di emancipazione positiva provenienti dalla moglie (e madre), vede questa divenire rea di piegarsi al volere del coniuge subito, in una azione vissuta come un ineludibile imperativo categorico, come una "croce" da portare, un calvario ed un supplizio da patire con "religiosa" rassegnazione; ed allora questo tipo di famiglia – pacificamente divenuta base del potere mafioso nella nostra realtà sociale – è senza dubbio una formazione sociale, degenerata e deviante, da smembrare perché "humus" fertile per la coltivazione del crimine come scelta esistenziale e per l'"allevamento" e l'"addestramento" dei figli come soggetti da destinare al comando o alla partecipazione di imprese criminali.

(...) Il figlio del mafioso, prima di diventare un delinquente da reprimere, è figlio della più ampia comunità di cui fa parte, è un suo componente del cui destino la società ha il dovere d'interessarsi tanto più quanto maggiore e concreta è la ragione di temere che la sua esistenza possa evolvere, per via degli esempi o le imposizioni ricevuti da un genitore e non

contrastati ma avallati o tollerati dall'altro, verso progetti di vita criminale inconciliabili con le finalità di una società civile».

I genitori durante la crescita inculcano nei propri figli un sentimento di responsabilità dal quale ha origine il senso di colpa. Ma per « i figli della 'ndrangheta » il senso del dovere che viene impresso nella psiche dai propri genitori consiste nel delinquere e nell'aderire alla logica mafiosa in tutte le sue regole implicite ed esplicite. In questo artificioso meccanismo perverso, i sensi di colpa scattano se si mostra compassione, se si pensa di contestare le regole dell'onorata società, se si immagina di voler collaborare con la giustizia o anche se solo semplicemente si pensa di smettere di delinquere. L'identificazione della famiglia con la cosca spinge i giovani affiliati a temere non solo le sanzioni che discendono dal vincolo criminale ma anche l'applicazione delle stesse sanzioni proprio da parte dei famigliari.

Proprio a causa della struttura familiare dell'organizzazione criminale, i figli di *boss* e di affiliati vengono formati fin dalla culla ai falsi valori della 'ndrangheta, così all'interno del nucleo familiare il significato di omertà viene distorto con il concetto di affidabilità, la paura diventa rispetto, la vendetta si altera in giustizia, la religione diviene strumentale ai precetti delle 'ndrine, mentre gli appartenenti alle forze dell'ordine e alla magistratura vengono definiti « infami » o « cani », tutto questo in un contesto familiare deviato, dove i minori assistono fin dalla prima infanzia agli arresti del padre e dei parenti, talvolta partecipano attivamente a coprirne la latitanza e iniziano a tracciare molto presto una linea netta di demarcazione tra « la famiglia » e quelli che non ne fanno parte. Tutto ciò che è giusto è all'interno della 'ndrina tutto ciò che è sbagliato è al di fuori.

Le indagini del Raggruppamento operativo speciale (ROS) dei carabinieri riscontrano queste dinamiche continuamente all'interno delle 'ndrine, le famiglie di 'ndrangheta che coincidono perfettamente con le famiglie di sangue; vale la

pena riportare questo passaggio su un caso specifico inerente il *clan* De Stefano: « in tale contesto si inquadra, perfettamente, la situazione familiare di De Stefano Giuseppe che in data 1° dicembre 2001, ha contratto matrimonio con Fiorenza Nataly Samantha, in oggetto generalizzata. Dalla loro unione, come accertato presso gli uffici dell'anagrafe di Reggio Calabria, sono nati due figli, a nome De Stefano Carmine Maria e De Stefano Rosapaola, rispettivamente l'11 marzo 2006 ed il 4 agosto 2007. La nascita dei due bambini è avvenuta nel periodo in cui il De Stefano Giuseppe era latitante. Trattasi di bambini destinati a seguire le orme del padre, abituati sin da piccoli a vivere lontano dal genitore e, quindi, a vederlo solo in determinate occasioni, adottando, in tali circostanze, tutte le precauzioni atte a vanificare eventuali controlli da parte delle Forze di polizia. Il loro sviluppo, nel contesto sociale, è dettato da parametri esterni alla propria volontà, a cui non possono sottrarsi per due principali ragioni: in un primo momento l'età, poiché non in grado di potersi autodeterminare e, successivamente, per scelta d'indottrinamento, essendo stata loro inculcata un'educazione non conforme ai dettami che regolano il regime sociale.

Significativa, in tal senso, è risultata la vicenda del latitante Caponera Paolo che, nato a Melito Porto Salvo il 21 dicembre 1976, residente a Reggio Calabria, da una relazione tra De Stefano Giorgio, ucciso in un agguato mafioso in data 7 novembre 1977 e Caponera Antonia, ha cambiato successivamente il cognome in De Stefano Paolo Rosario, in ossequio al defunto padre. Come detto lo stesso è ricercato, poiché colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 4059/2004 RGNR DDA nr. 2627/2005 RGIP e nr. 37/2005 ROCC, emessa in data 10 novembre 2005 dall'ufficio GIP del tribunale di Reggio Calabria, poiché ritenuto responsabile del delitto di cui all'articolo 416-*bis*. Lo stesso nato da una relazione extraconiugale e rimasto orfano del padre all'età di un anno circa, ha seguito ineluttabilmente la scia criminale dei De Stefano, pur non

vivendo direttamente il contesto familiare del defunto padre ».

Determinante è la figura delle madri, pilastri della famiglia nell'educazione e nella formazione dei figli, esse risultano essere fondamentali anche nelle famiglie di 'ndrangheta, il più delle volte provenienti esse stesse da famiglie di 'ndrangheta, costrette a contrarre matrimonio per sancire nuove alleanze o per stabilire tregue nei delicati equilibri tra *clan*.

Proprio in tali casi lo Stato, e prima che i figli abbiano assimilato i modelli comportamentali negativi, ha il dovere di sottrarli ai contesti familiari fortemente e negativamente condizionanti e di dare loro la possibilità di riscattarsi con la scelta di una vita alternativa corretta. È pertanto preciso dovere di uno Stato che non voglia ipocritamente reprimere e perseguire delinquenti annunciati, attivarsi per impedire ai figli dei mafiosi di finire come i loro genitori, sottraendoli a questi ultimi e allontanandoli da contesti familiari nei quali non si registri una presa di coscienza positiva e una presa di distanza significativa della madre dalla linea di condotta paterna.

Orientamenti giurisprudenziali

L'esperienza giurisprudenziale insegna che « perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandonare il figlio, ma è sufficiente che i genitori tengano un comportamento commissivo, ma soprattutto omissivo inconciliabile con l'esercizio del diritto-dovere di istruire, educare e mantenere i figli, loro imposto dall'articolo 147 del codice civile e, ancor prima, dall'articolo 30 della Costituzione » (Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 9576 del 4 novembre 1996 Rv. 500321).

La Suprema Corte ha in un'altra occasione ribadito tale principio evidenziando che « perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandonare il figlio,

essendo sufficiente che essi tengano un comportamento inconciliabile con i diritti-doveri loro imposti dall'articolo 147 del codice civile e dall'articolo 30 della Costituzione. Ne consegue che anche le anomalie della personalità dei genitori possono rilevare ai fini dell'accertamento

dello stato di abbandono, sempre che si traducano in incapacità di allevare ed educare i figli tale da produrre danni irreversibili al loro sviluppo ed « equilibrio psichico » (Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 4619 del 23 maggio 1997 Rv. 504656).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 288 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma *3-bis*, contestualmente all'applicazione della custodia cautelare il giudice dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per l'intera durata della misura cautelare coercitiva. Tale provvedimento è immediatamente comunicato dal giudice che lo ha emesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che può richiedere la trasmissione degli atti necessari per adottare le iniziative di cui all'articolo 336, primo comma, del codice civile ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 306 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. Nel caso di cui all'articolo 288, comma *2-bis*, la perdita di efficacia della custodia cautelare è immediatamente comunicata dal giudice che ha emesso il provvedimento al presidente del tribunale per i minorenni, che può richiedere la trasmissione degli atti necessari per valutare l'adozione urgente, anche d'ufficio, dei provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio di cui all'articolo 336, terzo comma, del codice civile.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *2.1*. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma *3-bis*, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale applicata contestualmente alla

custodia cautelare ai sensi dell'articolo 288, comma 2-*bis*, perde efficacia decorsi i termini previsti dall'articolo 303 ».

4. All'articolo 330 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il giudice pronuncia altresì la decadenza della responsabilità genitoriale quando la violazione o l'omissione, anche parziale, dei doveri ad essa inerenti o l'abuso dei relativi poteri è ricollegabile all'appartenenza del genitore ad associazioni di tipo mafioso anche straniere, o alla commissione, anche nella forma tentata, di delitti avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0037210